

Stato per quei beni e diritti, che a termini delle disposizioni del capo terzo, titolo primo, libro secondo, sono inalienabili, non può essere soggetto alle prescrizioni che corrono contro i privati.

Ora si legge all'articolo 419 essere patrimonio dello Stato tutto ciò che è destinato a somministrare le rendite necessarie per sostenerne i bisogni, e così i tributi e le gabelle; e mentre, secondo il tenore dell'articolo 425, i diritti e beni demaniali e regali sono per legge fondamentale della Corona inalienabili per qualunque titolo sì gratuito che oneroso, io non trovo in tutto il capo del Codice civile relativo a questa materia alcuna eccezione per i tributi e le gabelle, onde ne deriverebbe la necessaria conseguenza che non potrebbero essere colpiti dalla prescrizione a termini del Codice civile, ed all'uopo sarebbe necessaria una speciale disposizione; sul dubbio poi *quae abundant non viliunt*, e siccome questa tassa è della stessa natura di quella sulle successioni, per cui dall'articolo 19 delle regie patenti 18 giugno 1821 è fissata la prescrizione di cinque anni, ed altresì dell'altra sui diritti di insinuazione, per cui basterebbero due anni a norma dell'articolo 10, capo 6, titolo 2 del regio editto 22 marzo 1816, io proporrei alla Camera di rimandare la legge alla Commissione, onde previo esame al riguardo stabilisca un intervallo di tempo in rapporto colle due mentovate leggi, in cui si compisca la prescrizione coll'aggiunta di un articolo.

PRESIDENTE. Il deputato Di Revel ha proposto il seguente emendamento:

« Si prescrive col trascorso di cinque anni la tassa riferibile a consegne omesse: col trascorso di due anni quella relativa a supplementi sovra consegne insufficienti.

« Similmente, dopo il trascorso di due anni dall'effettuato pagamento della tassa, sarà prescritta l'azione in restituzione della medesima. »

POLLIOTTI. Io dichiaro di aderire a questa proposta.

DI REVEL. Poche parole basteranno per spiegare il senso dell'articolo d'aggiunta da me proposto. Qui si tratta di una contribuzione che è analoga a quella sulle successioni e sui diritti d'insinuazione, quindi conviene circondarla delle stesse guarentigie, degli stessi diritti stabiliti in materia di successioni, sia colla legge tuttora in vigore, sia col progetto già presentato, e che sarà tra breve discusso.

In quelle leggi sono di due sorta le prescrizioni che si stabiliscono, l'una di cinque anni, relativa alle consegne che non furono fatte; ed è naturale che si fissi un termine un po' più lungo, entro cui procedere alla esazione delle imposte, il cui pagamento sia ritardato per mancanza di consegna, e il cui ammontare, per conseguenza, è ignoto all'amministrazione: l'altra è una prescrizione di due soli anni per chiedere il supplemento che possa essere dovuto in conseguenza di consegne già fatte. Nella legge sulla tassa delle successioni vi è una disposizione analoga, quindi io credo che questa disposizione debba pure essere inserita nella presente legge, perchè identiche sono le condizioni delle due leggi. Con ciò si stabilirà, che contro colui che non avrà fatto consegna di sorta, si avranno cinque anni di tempo per agire; contro colui che l'avrà fatta bensì, ma infedele, si avrà il termine di due anni per ripetere il pagamento della maggior tassa dovuta.

ARNULFO, commissario regio. Io aderisco alla proposta aggiunta.

PRESIDENTE. Chiedo se quest'aggiunta è appoggiata. (È appoggiata.)

FRANCHI. Mi pare che, per la stessa ragione svolta testè dal deputato Di Revel, si dovrebbe anche prescrivere il termine di due anni per le multe portate dall'articolo nono.

DI REVEL. Io non ho creduto di aggiungere la circostanza delle multe, perchè, siccome sono la conseguenza del diritto principale, se questo non è dovuto, non può più essere dovuta la soprattassa.

PRESIDENTE. Domando se l'aggiunta proposta dal deputato Franchi, tendente a porre lo stesso termine di prescrizione per le multe portate dall'articolo nono, sia appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Revel, che formerà l'articolo 15; la rileggo:

« Si prescrive col trascorso di cinque anni la tassa riferibile a consegne omesse, col trascorso di due anni quella relativa a supplementi sovra consegne insufficienti.

« Similmente, dopo il trascorso di due anni dall'effettuato pagamento della tassa, sarà prescritta l'azione in restituzione della medesima.

(La Camera approva.)

Art. 13, ora 14 « Sono esenti dall'osservanza della presente legge i corpi morali e manimorte, il di cui reddito, derivante dai beni di cui all'articolo 1, non ecceda le lire cento. »

(È approvato.)

Art. 15. del progetto ministeriale. « Gli istituti di carità e beneficenza regolati dalle leggi delli 24 dicembre 1856 e 1 marzo 1850, saranno esenti dalla tassa per le case o per quelle porzioni di case che servono all'uso immediato di pio stabilimento.

« Sono pure esenti le case che servono all'abitazione dei parroci.

« Il ministro segretario di Stato delle finanze è incaricato dell'esecuzione della presente legge. »

Art. 15 della Commissione. « Gli istituti di carità e beneficenza regolati dalle leggi delli 24 dicembre 1856 e 1 marzo 1850, saranno esenti dalla tassa per le case o per quelle porzioni di case che servono all'uso immediato di pio stabilimento.

« Sono pure esenti le case o le porzioni di case che servono all'abitazione dei parroci, i quali ricevono congruo assegnamento dallo Stato o dai comuni. »

MALAN. Je propose un amendement à cet alinéa, en faisant observer que les ministres du cult vaudois sont dans une condition qui n'est pas inférieure à celle des curés.

J'espère que la Chambre voudra bien user à leur égard de la même exception qu'elle accorde aux maisons d'habitation des curés du culte catholique. Ce n'est pas ici du rest une proposition nouvelle; la Chambre en a entendu et adopté d'autres dans la plus part des cas analogues.

PRESIDENTE. Osservo al signor deputato Malan che questa mutazione di redazione potrebbe aver luogo nel progetto ministeriale, ma non può sussistere nel progetto della Commissione, perchè essa limita quest'eccezione alle case che servono di abitazione dei parroci, i quali ricevono congruo assegnamento dallo Stato.

MALAN. Io non vedo perchè, anche nella proposta della Commissione, non si possa aggiungere un alinea in questi termini:

« Saranno pure esenti le case che servono di abitazione ai ministri dei culti tollerati. »

PRESIDENTE. Mi scusi, nel progetto della Commissione l'eccezione è limitata a quelli che ricevono un congruo assegnamento dallo Stato, ed invece i parroci ed i ministri dei culti acattolici non hanno un congruo assegnamento dallo Stato.